



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – Piazza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 - Tel. 059/6789111 – Fax 059/6789290

Ord. n. 19
Prot. n. 4029

ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL D.M. 5/08/2008

IL SINDACO

PREMESSO

Che l'insediamento sul territorio comunale di cittadini e dimoranti appartenenti a diverse etnie, aventi culture, usi e costumi differenti, richiede una maggiore sensibilizzazione verso quelle attività che sono fonte di preoccupazione per la cittadinanza locale, nonché una maggiore attenzione da parte degli operatori preposti al controllo, sull'osservanza di tutte quelle norme di convivenza civile che regolano i rapporti tra cittadini appartenenti ad una determinata comunità;

CONSIDERATO

Che l'atto di sputare, in luogo pubblico e/o privato ad uso pubblico, rappresenta una problematica per la comunità locale;

RILEVATO

Che tale pratica viene attuata anche da luoghi privati (es. abitazioni civili) con oggetto su aree pubbliche e/o ad uso pubblico;

ATTESO CHE

Che lo strumento vigente del Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 25 del 12/05/2004, all'articolo 10, tra gli atti vietati, non contempla il divieto di sputare, e di conseguenza non individua le debite sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, per chi compie sul territorio tale atto che offende il decoro e la pubblica decenza;

PRESO ATTO

Che tale comportamento non solo lede il patrimonio pubblico e privato, impedendone la libera fruibilità e determinando lo scadimento della qualità urbana, ma offende, altresì, la pubblica decenza, compromettendo gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, turbando in tal modo l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (es. sputi sui marciapiedi, davanti alle vetrine dei negozi, sulle panchine/giostrine nei parchi e nelle aree verdi, sui monumenti ecc);

ATTESO CHE

L'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 assegna al Sindaco la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, prevedendo l'obbligo di informarne il Prefetto, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO

Che, nell' attesa di procedere alla revisione del Regolamento di Polizia Urbana in vigore, considerate le continue e diffuse lamentele degli insediati, sia necessario procedere con urgenza all'eliminazione degli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili episodi di

intolleranza, scaturenti tra gli appartenenti alle diverse etnie nell'ambito della medesima collettività locale, che possano causare pericolo per l'ordine e sicurezza pubblica;

RITENUTO INOLTRE

di prevenire e contrastare le situazioni di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool, le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

VISTO

L'articolo 2 del D.M. 5 Agosto 2008;

VISTO

L'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO

L'articolo 7bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTA

La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA

La preventiva comunicazione della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Modena avvenuta in data 27/04/2009 con prot. n. 5666;

VISTO

Il parere rilasciato dal Prefetto di Modena in data 28/04/2008 prot. n. 5798;

ORDINA

E' vietato, per le finalità di cui sopra, sputare su area pubblica, ad uso pubblico, o da luoghi, anche privati, ma con oggetto su area pubblica o ad uso pubblico, nonché su qualunque attrezzatura, persona o cosa.

L'inosservanza alla presente disposizione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00 ed alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano i principi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Novi di Modena, nonché nei consueti modi di legge.

Inoltre, tale disposizione verrà resa pubblica attraverso distribuzione di materiale cartaceo (opuscoli, volantini ecc) ed attraverso l'affissione di cartelli informativi recanti la seguente dicitura:

"Ai sensi delle vigenti disposizioni comunali, è vietato sputare su area pubblica, ad uso pubblico, o da luoghi, anche privati, con oggetto su area pubblica o ad uso pubblico, nonché su qualunque attrezzatura, persona o cosa.

I trasgressori saranno severamente puniti con sanzioni pecuniarie da €25,00 a €500,00 con l'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

In caso di violazione al presente provvedimento, si applicherà, inoltre, la disposizione di cui all'articolo 650 del codice penale."

Tale dicitura verrà tradotta nelle varie lingue straniere utilizzate dalle comunità presenti sul territorio comunale.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che avverso il presente atto, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni, dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, od in alternativa ricorso straordinario, entro 120 gg, al Presidente della Repubblica;

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso gerarchico per motivi sia di legittimità che di merito, al Prefetto di Modena.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica ed il personale della polizia municipale dell'Unione delle Terre d'Argine sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

In caso di trasgressioni al presente provvedimento, si applicherà, inoltre, la disposizione di cui all'articolo 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa al Sig. Prefetto di Modena, secondo quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Novi di Modena lì, 07/05/2009

II SINDACO
(Luisa Turci)